



PARERE MOTIVATO
n. 140 del 27 OTTOBRE 2015

**OGGETTO: Comune di MIRA (VE). Piano Attuativo PN4 – Porta Ovest.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione Regionale VAS aveva espresso parere di assoggettare alla procedura VAS, con parere n. 11 in data 21 gennaio 2015, in considerazione delle conclusioni espresse dal Valutare nel Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso dal Comune di Mira (VE) con pec prot. n. 43334 del 21/11/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 502231 del 25/11/2014.
- La ditta proprietaria con nota pec 317399 in data 03.08.2015 ha presentano richiesta di nuovo avvio della valutazione di assoggettamento a screening di VAS, presentando un nuovo Rapporto Ambientale Preliminare.
- La Commissione VAS si è riunita in data 27 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 23 ottobre 2015, prot. Regionale n. 428936/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, pervenuta dalla ditta Proprietaria con pec del 31/07/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 317399 del 03/08/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Attuativo PN 4 – Porta Ovest nel Comune di Mira (VE):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Dichiarazione Vinca

CONSIDERATO che con nota prot.n. 336347 del 18/08/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Venezia
- Provincia di Venezia
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ex ATO Laguna di Venezia
- Azienda Ulss n. 13 Mirano
- Comune di Mira (VE)
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna

CONSIDERATO che con nota prot n.335139 del 17/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Il Comune di Mira con nota pec del 16/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 374832 del 18/09/2015, ha fatto pervenire comunicazione nella quale specifica che sono pervenute n. 2 osservazioni/opposizioni che non rivestono aspetti di carattere ambientale.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:



- La Città Metropolitana di Venezia con pec prot. n. 74638 del 10/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 362941 del 10/09/2015 ha fatto pervenire parere, di seguito riportato:
"Con nota acquisita agli atti con prot. n° 69042 del 19.08.2015 è stata inviata a questa amministrazione la richiesta di parere resa in qualità di autorità ambientale per la verifica di Valutazione ambientale strategica relativa alla realizzazione del Piano Norma 4 –Porta Ovest ad Oriago in Comune di Mira.
Sul medesimo Piano norma questa amministrazione aveva già espresso con nota prot. n° 2823 del 13.01.2015 le proprie osservazioni che son qui riconfermate, in particolar modo per quanto concerne la perdita di suolo fertile in ragione di un sviluppo urbanistico residenziale e commerciale stante l'attuale condizione di stagnazione del mercato immobiliare."
- L'Arpav Dipartimento di Venezia con pec prot. n. 89755/SSA del 16/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 369851 del 16.09.15 ha fatto pervenire parere che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il PUA "PN4 – Porta Ovest" in Comune di Mira. Si ricorda però a tal proposito che lo scrivente Dipartimento era già stato chiamato a esprimersi in riferimento al procedimento di VAS in oggetto. Il precedente parere ARPAV, trasmesso con nota prot. 1983 del 12 gennaio 2015, è stato recepito dalla Commissione regionale VAS nel Parere Motivato n. 11 del 21 gennaio 2015. Come già indicato nel parere citato, in generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale

regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'opera, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.



Matrice Atmosfera

Allo scopo di perfezionare la descrizione dello stato dell'ambiente relativamente alla matrice atmosfera, in generale si ribadisce quanto riportato nel precedente parere ARPAV, trasmesso con nota prof. 1983 del 12 gennaio 2015.

Si evidenzia soltanto che, in riferimento all'inventario INEMAR Veneto descritto nel parere citato, allo stato attuale è disponibile una nuova versione, riferita all'anno 2010 (<http://vwww.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Inquinamento acustico

Rispetto al Rapporto Ambientale Preliminare dell'agosto 2014 gli aspetti riguardanti l'inquinamento acustico sono sviluppati con considerazioni per lo più condivisibili. Viene, in particolare riportato quanto espresso nel precedente parere ARPAV del 12/01/15, ossia la necessità di provvedere, in sede progettuale, alla redazione della Valutazione del Clima Acustico finalizzata a valutare la compatibilità del Piano con il contesto ambientale esistente, data la presenza di infrastrutture di trasporto con impatto acustico potenzialmente significativo. È comunque opportuno ribadire che tale valutazione dovrà essere redatta da un Tecnico Competente in acustica secondo le linee guida esposte nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008, pubblicata sul BUR n. 92 del 7 novembre 2008. Analogamente si ribadisce che anche l'impatto acustico dei nuovi insediamenti sui ricettori esistenti (rumorosità connessa alle attività commerciali e incremento dei flussi di traffico sulla viabilità esistente e di nuova realizzazione) dovrà essere oggetto di idonea valutazione preventiva.

Si fa presente infine che anche l'attività di cantiere dovrà essere soggetta ad opportuna valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale sia possibile stabilire che, anche nell'eventualità di richiesta di deroga al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure idonee a limitare il disagio ai ricettori.

Inquinamento luminoso

In merito all'inquinamento luminoso si fa presente che, pur citando la Legge Regionale 17 del 7 agosto 2009, le considerazioni riportate fanno riferimento alla Legge Regionale 22 del 27 giugno 1997, non più in vigore. A titolo di esempio basti ricordare che la LR 17/09 prevede che gli impianti abbiano emissione verso l'alto nulla, mentre qui si cita il valore inferiore al 3%, riferito, appunto, alla precedente normativa. Si sottolinea inoltre che quanto riportato non può essere considerato co-

me Progetto Illuminotecnico ai sensi della legge Regionale 17/09, non rispondendo in modo esauritivo ai requisiti indicati all'articolo 7.



Suolo/Sottosuolo

L'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Il rapporto preliminare ambientale presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo. Con riferimento alle valutazioni riportate nel paragrafo "Uso del suolo" (pag. 78), del capitolo "Effetti sull'ambiente", vi è un'evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo in quanto non si considera che tale consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecologico che svolge.

L'impatto che l'intervento ha sul suolo è negativo in quanto anche la relazione sottolinea (pag. 78) che la nuova urbanizzazione si inserisce in un contesto a bassa densità ancora legato all'edificazione rurale. In relazione alle considerazioni riportate nel paragrafo "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni" (pag. 87), nonché nelle "Conclusioni" (pag. 88), non si fa mai riferimento al consumo di suolo e agli effetti dell'impermeabilizzazione.

Emerge perciò una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo.

Nella relazione non si considerano per il suolo le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici;
- filtro nei confronti delle acque;
- conservazione della biodiversità;
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime;
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale;
- ruolo fondamentale come habitat.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il ruolo ecosistemico ed i relativi servizi da esso forniti, quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio i servizi ecosistemici forniti dal suolo.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.



Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nel comune oggetto d'intervento presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale, rientrando in classe III, tra quelle che caratterizzano la maggior parte dei suoli della pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 150 ai 225 mm, pari a circa 1.500-2.250 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 3.600-5.400 GJ, o circa 970.000-1.450.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infiltra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali). Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi biochimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area comunale ricadono in classe di capacità protettiva per le acque superficiali moderatamente alta e alta per le acque profonde, inoltre hanno permeabilità bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un notevole effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.



- L'Azienda Ulss n. 13 con pec prot. n. 72255 del 14/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 370282 del 16/09/2015 ha confermato le osservazioni precedentemente espresse con parere del 19.12.2014.
- Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con nota prot. n. 917/15 del 14/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 367628 del 15/09/2015 ha fatto pervenire parere favorevole, non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA.
- La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con pec prot. n. 0010981 del 21/09/2015 ha fatto pervenire parere, che si riporta:

“

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto – Sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV), autorità competente nell'ambito del procedimento in oggetto, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 336347 del 18 agosto 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 9174 del 19 agosto 2015, si rappresenta quanto segue.

Vista la nota prot. 10999 dell'8 settembre 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

“[...] Il piano in argomento ricade in un'area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico. Si segnala tuttavia il potenziale rischio archeologico data la diffusa presenza nel territorio comunale di testimonianze di età romana, sia di tipo abitativo sia di necropoli (CAV 1994, vol. IV, F. 51, nn. 270-282, pp. 70-72). Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione del Piano in argomento dalla procedura de qua, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti”.

VISTA l'istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 172/2015 del 22.10.2015, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV).

VISTA la relazione istruttoria tecnica, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 27 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, ritiene che il PUA, in considerazione di quanto emerso nel nuovo Rapporto Ambientale Preliminare, in data 30 luglio 2015, nonché dai pareri espressi dalle Autorità Ambientali pervenuti, sulla base del nuovo RAP, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste dalle Autorità Ambientali, nonché le prescrizioni del parere VInCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "PN 4 – Porta Ovest" nel Comune di Mira (VE), in considerazione di quanto emerso nel nuovo Rapporto Ambientale Preliminare, in data 30 luglio 2015, nonché dai pareri espressi dalle Autorità Ambientali pervenuti, sulla base del nuovo RAP, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati, dell'Arpav - Dipartimento di Venezia -, dell'Ulss n. 13, della Città Metropolitana di Venezia – Politiche Ambientali – e del Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VInCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Hypsugo savii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Mira, il rispetto delle suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VInCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 9 pagine.